

**STATUTO**  
**"O.C.R.A. Associazione di Promozione Sociale (APS)"**

**Art. 1 – Denominazione sociale**

1. È costituita l'Associazione **"O.C.R.A. Associazione di Promozione sociale"**, in breve **"O.C.R.A. APS"** avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del D. lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.  
L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. L'associazione, ricorrendone le condizioni, intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) art. 22 previa verifica dei requisiti richiesti.

**Art. 2 – Scopi e Attività**

L'Associazione **O.C.R.A. APS** non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del D. lgs. n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

- a) promuove la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, nonché l'aggregazione sociale;
- b) promuove e sviluppa l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato, anche partecipando e realizzando laboratori artistici e creativi presso scuole e/o centri estivi o iniziative socio-educative;
- c) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela;
- d) promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento delle arti grafiche, in ogni forma, al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- e) sostiene e promuove la diffusione della cultura dell'arte in ogni sua forma, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni allo scopo promosse;
- f) sostiene e promuove iniziative a favore della tutela delle persone disabili, dell'inclusione sociale e della parità di genere;
- g) realizza e organizza l'allestimento di spazi espositivi e museali, allestimento scenico e di illuminazione scenica;
- h) gestisce e realizza eventi teatrali e musicali, percorsi illustrativi di opere e siti artistici, spazi della moda e del design; catalogazione e gestione di archivi e biblioteche, redazione di testi e opere di grafica editoriale, illustrazioni e fumettistica;
- i) realizza opere di pittura, mosaico, restauro, murales, decorazione, incisione, laboratori ludico-didattici, creazione di giochi da tavolo e videogiochi, fotografia, video produzione, video editing, scenografia, maschere e costumi teatrali e cinematografici, modellazione 3D, scultura in terracotta, gesso, resina e bronzo, calchi dal vero, design del prodotto industriale, progettazione moda, disegno tecnico, disegno anatomico, progettazione di gioielli e accessori fashion, progettazione tessile, serigrafia;
- j) promuove la sostenibilità ambientale e realizza attività di packaging, riciclo di materiali e ecodesign;
- k) sostiene e realizza attività di formazione, tutoraggio e orientamento allo studio delle arti grafiche, pittoriche e scultoree;
- l) progetta e realizza apparati didattici per studenti e materiale educativo, progetta e realizza loghi, design di marchio e identità visiva;
- m) progetta e realizza opere di riqualificazione, restauro e recupero di opere d'arte, siti artistici e beni di natura storica e paesaggistica.

4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del D. lgs. n. 117/2017.

6. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D. lgs. n. 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

7. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D. lgs. n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La APS può stipulare convenzioni e contratti con altre Associazioni, Enti Privati e le amministrazioni pubbliche, partecipare a bandi e appalti pubblici, qualora ne ricorrano i requisiti.

3

### **Art. 3 - Durata e sede**

---

1. L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'APS ha sede legale in Strada Vecchia San Sperato, 6 nel Comune di Reggio Calabria.

3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

### **Art. 4 - Ammissione degli associati**

---

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al

di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
4. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda, Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

#### **Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati**

---

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
  - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  - frequentare i locali dell'Associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
  - consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
  - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 117/2017.
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
  - rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

#### **Art. 6 - Perdita della qualifica di associato**

---

1. La qualità di associato si perde per:
  - a) morte,
  - b) recesso, formalizzato per iscritto;
  - c) esclusione.



2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 7 – Tesserati**

---

1. I tesserati sono tutti coloro che partecipano alle attività culturali, didattiche e formative della APS e mediante la procedura di tesseramento aderiscono alle iniziative partecipando alle spese con speciali agevolazioni e privilegi per gli accessi a mostre, eventi, spettacoli o altre manifestazioni e progetti, che di volta in volta saranno preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani (D. Lgs. 36/2021 art.16 c. 3 e 4).

5

#### **Art. 8 – Volontari e lavoratori**

---

1. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dei soci e dei volontari, che sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaborazioni culturali o prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa.

5. Per le prestazioni volontarie attinenti agli scopi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

6. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'APS che si avvale del loro operato, anche mediante polizze collettive di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del MISE.

## **Art. 9 - Organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo;

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo - ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del D. lgs. n. 117/2017.

## **Art.10 - L'Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione **O.C.R.A. - APS**, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.



7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

7

## **Art. 11 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

## **Art. 12 – Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

### **Art. 13 – Assemblea straordinaria**

---

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Art. 14 – Il Consiglio Direttivo**

---

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, i suoi componenti sono rieleggibili e non possono svolgere più di tre mandati consecutivi.

4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del D. lgs. n. 117/2017;
- disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D. lgs. n. 117/2017;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 117/2017;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.



5. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è nominato dall'Assemblea. La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate.

6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

8. La convocazione delle riunioni del CD, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica e/o affissione alla bacheca della sede sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Art. 15 - Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente:

- a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- b) convoca e presiede Il Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede l'Assemblea.

3. Il Presidente è individuato dall'Assemblea, dura in carica per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

5. Il VicePresidente è individuato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 16 - L'Organo di controllo**

---

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. n. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del D. lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

#### **Art. 17 - Revisione legale dei conti**

---

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

#### **Art. 18 - Libri sociali**

---

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

### **Art. 19 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs. n. 117/2017.

11

### **Art. 21 - Risorse economiche**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

### **Art. 22 - Bilancio di esercizio**

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. lgs. 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

#### **Art. 23 - Bilancio sociale**

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D. lgs. n. 117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

#### **Art. 24- Convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale, altre Associazioni, Enti Privati e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. lgs. n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

3. Per le attività esercitate la Associazione si doterà di assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi.

#### **Art. 23- Personale retribuito**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal D. lgs. n. 117.

2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

I SOCI:

Enrico Rina

Alfonso Rina

Delella Ariane

Zampagione Paolo

Tommaso Russo

Marica Cristiana

Corrado Ventura

Michaela Bonetto

Linda Blasos

Alfonso Rina

[Signature]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

13

PROV.  
RC

